

BOZZA STATUTO CONSORZIO FORESTALE DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e ambito territoriale del Consorzio

1. È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e private, singole e associate, un consorzio forestale volontario finalizzato alla gestione associata, sostenibile e multifunzionale dei beni forestali del territorio corrispondente a quello dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, denominato “Consorzio Forestale dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca” (di seguito anche “Consorzio”).

Art. 2 - Sede

1. Il Consorzio ha sede in Perosa Argentina (TO), Via Roma n. 22.
2. Possono essere istituite sedi operative in altri luoghi con deliberazione della Assemblea dei Consorziati.

Art. 3 - Durata

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.
2. Il Consorzio può essere sciolto ai sensi dell’art. 2611, codice civile, con deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consorzio.

Art. 4 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.
2. Il Consorzio provvede mediante lo svolgimento di attività comuni verso l’esterno alla gestione associata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio forestale di cui sono proprietari o legittimi titolari i Soci.

Art. 5 - Attività del Consorzio

1. Il Consorzio fornisce attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli Consorziati, svolge attività di gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione delle risorse forestali, boschive e ambientali dei territori e beni di titolarità dei Consorziati e di quelli conferiti.
2. In particolare, tra le funzioni del Consorzio rientrano:
 - a) gestione tecnica e contabile, tenuta dei rapporti con gli enti pubblici per la richiesta di incentivi, finanziamenti e autorizzazioni;
 - b) redazione e/o aggiornamento del piano di gestione forestale;
 - c) gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi e delle foreste territoriali nel rispetto degli indirizzi stabiliti a livello statale e regionale, anche attraverso sistemi di certificazione atti a favorire la sostenibilità e la

- biodiversità mediante pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- d) sviluppo integrato della filiera bosco-legno-energia e incremento delle utilizzazioni boschive, promuovendo e incentivando anche l'utilizzo a fini energetici delle risorse naturali rinnovabili;
 - e) valorizzazione della risorsa legno e delle relative produzioni con obiettivi di efficienza ed economicità;
 - f) cura, tutela e valorizzazione del territorio, dell'acqua e del paesaggio;
 - g) tutela dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alla manutenzione e/o all'assetto idrogeologico dei terreni e alla prevenzioni incendi;
 - h) manutenzione e realizzazione della rete escursionistica;
 - i) ricerca, sperimentazione, divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche e supporto ai progetti relativi alla riduzione dei gas ad affetto serra;
 - j) gestione di iniziative per l'educazione ambientale, per la conoscenza della filiera del legno e per la promozione delle relative attività, anche attraverso convegni a tema storico forestale, per la diffusione della conoscenza della storia del territorio, per lo sport e il tempo libero;
 - k) gestione delegata di patrimoni forestali di proprietà pubblica e privata nell'interesse delle singole proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna di esse;
 - l) attuazione dei piani di intervento straordinari di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale del Piemonte 10 febbraio 2009, n. 4, nonché svolgimento di altre attività attribuite in convenzione dalla Regione o dagli enti locali;
 - m) svolgimento di funzioni, compiti e servizi per conto e nell'interesse di pubbliche amministrazioni;
 - n) compimento di tutte le operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari ritenute utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi connessi, anche beneficiando di finanziamenti europei, statali e regionali.

Art. 6 - Consorziati

1. Del Consorzio fanno parte i seguenti Soci fondatori:
 - a) Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
 - b) Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
 - c) soggetti privati proprietari o legittimi titolari di beni forestali/boschivi siti nel territorio di cui all'articolo 1 che partecipano alla costituzione del Consorzio, purché non esercitino attività imprenditoriali e commerciali in relazione ai suddetti beni e comunque non siano iscritti all'albo forestale regionale.

2. Possono diventare Soci ordinari del Consorzio i soggetti, pubblici e privati, anche in forma aggregata, proprietari o legittimi titolari di beni forestali/boschivi siti nel territorio indicato all'art. 1, purché tali beni non siano utilizzati per l'esercizio di attività imprenditoriale e commerciale e purché i suddetti soggetti non siano iscritti all'albo forestale regionale.
3. Ciascun Socio partecipa al Consorzio in base alla quota espressa in millesimi proporzionale alla percentuale di superficie forestale conferita in gestione.

Art. 7 - Ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Consorziati

1. L'ammissione di nuovi Consorziati è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa domanda del soggetto interessato.
2. L'Assemblea che approva l'ammissione di un nuovo Consorziato ne definisce anche la quota di partecipazione al Consorzio, in termini di numero di voti, secondo criteri di equità, con riferimento alla quota di partecipazione prevista dall'articolo 6, comma 3, e con l'intento di allargare il numero di Consorziati.
3. L'adesione al Consorzio è a tempo indeterminato.
4. Purché non siano in corso interventi realizzati dal Consorzio sui loro beni, i Consorziati possono recedere in qualunque momento dal Consorzio, con preavviso di almeno sei mesi e con effetto a far data dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello nel quale vengono a compimento i sei mesi dalla data di preavviso.
5. In caso di recesso, il Consorziato rimane comunque obbligato per le obbligazioni inerenti agli esercizi precedenti alla data di effetto del recesso e per le obbligazioni di carattere ultrannuale del Consorzio.
7. L'esclusione di un Consorziato è deliberata a maggioranza assoluta dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto, dal regolamento interno o dalle delibere degli organi consortili.

Art. 8 - Sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati

1. In caso di violazione da parte dei Consorziati delle norme del presente Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili che non comportano l'esclusione possono essere irrogate sanzioni disciplinate da apposito regolamento.

Art. 9 - Obblighi e responsabilità dei Consorziati

1. I Consorziati sono obbligati all'osservanza del presente Statuto, del regolamento, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili per il conseguimento dei fini statutari.
2. I Consorziati non possono svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Art. 10 - Organi del Consorzio

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente.
2. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno la metà dei Consorziati o di almeno la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, dell'ordine del giorno. La seconda convocazione avviene ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla data della prima convocazione.
4. La sede dell'Assemblea è di norma la sede legale del Consorzio. È possibile per esigenze particolari convocare l'Assemblea in altra sede, comunque all'interno dei confini territoriali del Consorzio. È possibile modificare la sede dell'Assemblea tra la prima e la seconda convocazione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
6. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
 - b) approva i regolamenti del Consorzio, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d) elegge il Presidente;
 - e) elegge il Revisore dei conti;
 - f) approva i bilanci del Consorzio, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - g) determina gli eventuali compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Revisore dei conti;
 - h) delibera sulle relazioni annuali del Consiglio di amministrazione;
 - i) approva i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - j) delibera l'ammissione di nuovi Consorziati e gli altri provvedimenti di cui all'art. 9 del presente Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - k) approva la pianta organica del personale dipendente, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - l) delibera la sede del Consorzio;
 - m) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposte dal Consiglio di amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.
7. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, a maggioranza di almeno due terzi dei Consorziati in prima convocazione e a maggioranza assoluta in seconda convocazione;
 - c) delibera sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno:
- a) per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
9. L'Assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
10. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti dei Consorziati presenti costituiscono più della metà delle quote consortili e, in seconda convocazione, quando le quote superano un terzo.
11. I Consorziati possono farsi rappresentare da un altro Consorzio mediante delega scritta. Per delega, ciascun Consorzio può rappresentare un massimo di due altri Consorziati.
12. Su proposta del Presidente, all'inizio di ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, che redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13. Se non diversamente previsto, l'Assemblea delibera con votazioni palesi e a maggioranza dei voti presenti, comprendendo anche le deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
14. Ciascun Consorzio esprime il proprio voto in Assemblea e quello degli eventuali Consorziati deleganti in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione espresse in voti.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consorzio è amministrato dal Consiglio di amministrazione, composto da cinque consiglieri.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e dei principi di equilibrio di genere previsti dalle norme vigenti, su designazione: uno da parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, tre da parte dei Comuni, uno da parte dei Soci privati consorziati. In caso di mancata designazione da parte dei Soci privati, l'Unione Montana designa due componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo.
4. Il Consiglio di amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione a eccezione di quelli riservati all'Assemblea.
5. Il Consiglio di amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno la metà dei consiglieri in carica.

6. Su proposta del Presidente, all'inizio di ogni seduta il Consiglio nomina un segretario, anche fra persone esterne, che redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

8. Se non diversamente previsto, il Consiglio di amministrazione delibera con votazione palese e a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione, dura in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

2. Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio e il responsabile del suo funzionamento, ne cura l'amministrazione e ne conserva la documentazione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di cui cura l'operatività delle decisioni; è investito di tutti i poteri, disgiunti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione, per l'ordinaria amministrazione nell'ambito dei programmi e dei piani di attività approvati.

3. Il Vicepresidente del Consorzio è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione nella riunione di insediamento, coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce momentaneamente in tutte le funzioni.

Art. 14 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, non può essere un Socio del Consorzio e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.

2. Al Revisore dei conti sono assegnati i compiti previsti dalle leggi vigenti e può assistere su richiesta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 15 - Strutture operative

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Consorzio può dotarsi di strutture e supporti operativi, nominando eventualmente un direttore tecnico.

Art. 16 - Finanziamento del Consorzio

1. Il Consorzio esercita le proprie funzioni e attività con autonomia gestionale finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nell'ottica della maggiore utilità dei Consorziati.

3. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno solare.

4. Le spese di funzionamento del Consorzio sono finanziate mediante:

- a) il contributo versato dall'Unione Montana a valere sui proventi derivanti dai titoli di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale del Piemonte 17 dicembre 2007, n. 24;
- b) eventuali contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;
- c) le quote annuali di partecipazione versate dai Soci al fine di coprire le spese di funzionamento non finanziate dai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), la cui entità è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e secondo i criteri determinati da apposito regolamento interno.

5. Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartisce tra i Consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea generale.

6. Per le attività compiute in nome e per conto dei Consorziati, o per quegli interventi che interessano la proprietà specifica di uno o più Consorziati, il Consorzio addebita a questi ultimi i costi e le spese sostenuti e trasferisce a questi ultimi gli utili conseguiti.

Art. 17 - Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da specifici apporti corrisposti sotto qualsiasi forma da parte dei Consorziati, nonché da contributi specifici eventualmente erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici. Nel fondo consortile confluiscono i beni acquistati con i suddetti versamenti.

2. Gli apporti dei Consorziati al fondo consortile sono costituiti dalle quote versate all'atto dell'associazione al Consorzio e dalle eventuali successive quote corrisposte in conto capitale.

3. Il fondo consortile può essere adeguato alle esigenze operative del Consorzio con delibera dell'Assemblea che ne determina l'entità e gli apporti cui sono tenuti i Consorziati.

4. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi e i Consorziati non possono chiederne la divisione per tutta la durata del Consorzio.

5. I creditori particolari dei Consorziati non possono fare valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.